

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

d e l i b e r a

per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 della LR 30/1998 e s.m.i., la "Determinazione dei servizi minimi per il biennio 2019-2020" stabilendo la quantità dei servizi minimi, le corrispondenti risorse a sostegno del Tpl distinte per bacino provinciale/ambito e le Agenzie locali per la Mobilità beneficiarie dei contributi:

BACINI	Agenzie locali per la Mobilità	SERVIZI MINIMI 2019-2020 vett*km	CONTRIBUTI 2019-2020 euro
PC	Tempi Agenzia Srl - Piacenza	8.190.477	17.966.557,44
PR	Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Spa - Parma	12.706.438	27.890.154,36
RE	Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale - Srl - Reggio Emilia	9.000.000	20.104.324,68
MO	Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena Spa - Modena	12.400.317	26.897.656,80
BO	SRM - Società Reti e Mobilità Srl - Bologna	34.741.207	89.687.734,32
FE	Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara Srl - Ferrara	8.946.500	19.296.049,20
ROMAGNA	Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile - Cesena	23.871.793	49.020.860,40
	<i>di cui Bacino di Ravenna</i>	<i>6.922.099</i>	<i>13.717.487,52</i>
	<i>di cui Bacino di Forlì-Cesena</i>	<i>9.217.494</i>	<i>18.284.038,68</i>
	<i>di cui Bacino di Rimini</i>	<i>7.732.200</i>	<i>17.019.334,20</i>
	TOTALE	109.856.732	250.863.337,20

2. di dare atto che le Agenzie locali per la Mobilità di bacino e di ambito dovranno trasferire le suddette risorse alle società affidatarie dei servizi di Tpl, al netto della eventuale trattenuta di cui ai successivi punti 3. e 4.;
3. di autorizzare le Agenzie locali per le Mobilità ad applicare le seguenti percentuali di trattenuta massima sulle risorse di cui al punto 1., per le attività previste al comma 3, lett. a), c) e d) dell'art. 19 della LR 30/1998 e a copertura degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali autoferrotranvieri del proprio personale di cui alle leggi nn. 47/2004, 58/2005 e 296/2007:
 - l'1,60% nei bacini di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
 - lo 0,72% nel bacino di Bologna;
4. di stabilire che, sulla base delle percentuali indicate al punto 3. che precede, gli importi massimi di trattenuta sono quantificati nella tabella seguente:

Agenzie locali per la Mobilità	Trattenuta max
Tempi Agenzia Srl - Piacenza	287.464,92
Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Spa - Parma	446.242,47
Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale - srl - Reggio Emilia	321.669,19
Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena Spa - Modena	430.362,51
SRM - Società Reti e Mobilità Srl - Bologna	645.751,69
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara Srl - Ferrara	308.736,79
Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile - Cesena	784.333,77
<i>di cui quota per il Bacino di Ravenna</i>	<i>219.479,80</i>
<i>di cui quota per il Bacino di Forlì-Cesena</i>	<i>292.544,62</i>
<i>di cui quota per il Bacino di Rimini</i>	<i>272.309,35</i>
TOTALE	3.224.561,34

5. di dare atto che ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Città metropolitana ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e) bis dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, dovrà essere compensata al di fuori dei contributi per il sostegno del Tpl;
6. di stabilire che le risorse di cui al precedente punto 1.:
 - non prevedono alcuna forma di recupero inflattivo;
 - sono comprensive dei contributi finalizzati alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali Autoferrotranvieri 2002-2007 di cui alle leggi nn. 47/2004, 58/2005 e 296/2006 negli importi indicati nella tabella in premessa;
 - che le Agenzie locali per la mobilità devono trasferire le risorse relative ai rinnovi contrattuali del personale delle società affidatarie dei servizi di Tpl, al netto della quota di trattenuta nei limiti massimi indicati al punto 4. che precede, entro l'anno di competenza;
7. di riconoscere, per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, a favore dell'Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. consortile di Cesena il contributo di euro 500.000,00 per aver attuato il percorso di aggregazione delle Agenzie locali per la Mobilità sulla base degli ambiti definiti con la propria deliberazione n. 908/2012;
8. di quantificare l'ammontare del contributo per i servizi bus sostitutivi e integrativi ferroviari da riconoscere alle seguenti Agenzie locali per la Mobilità:

• per l'anno 2019:

Agenzia locale per la mobilità	Tratta ferroviaria	Euro
Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale - Srl - Reggio Emilia	Reggio Emilia-Sassuolo	25.134,32
SRM - Società Reti e Mobilità Srl - Bologna	Pilastrino - Z.I. Zola Predosa	37.772,00
	Marzabotto-Porretta	14.133,00

	Crevalcore-San Giovanni in Persiceto Ospedale	2.214,00
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara Srl - Ferrara	Argenta-Portomaggiore	36.097,09
Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile - Cesena	Lavezzola-Lugo-Faenza	350.000,00
	Ravenna-Cervia	71.520,00
	Lugo-Godo	69.660,00
	Ravenna-Godo	600,00
	Ravenna-Godo-Russi-Bagnacavallo	41.360,00
	Ravenna-Alfonsine	19.530,00
TOTALE		318.020,41

• per l'anno 2020:

Agenzia locale per la mobilità	Tratta ferroviaria	Euro
Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale - Srl - Reggio Emilia	Reggio Emilia-Sassuolo	20.754,68
SRM - Società Reti e Mobilità Srl - Bologna	Marzabotto-Porretta	21.098,00
	Crevalcore-San Giovanni in Persiceto Ospedale	4.818,00
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara Srl - Ferrara	Argenta-Portomaggiore	26.500,16
Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile - Cesena	Lavezzola-Lugo-Faenza	350.000,00
	Lugo-Godo	55.620,00
	Ravenna-Godo-Russi-Bagnacavallo	45.540,00
	Ravenna-Alfonsine	22.680,00
TOTALE		197.010,84

9. di autorizzare il Dirigente del competente Servizio regionale, compatibilmente agli stanziamenti resi disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, a:
- concedere, impegnare e liquidare, gli acconti mensili, le risorse per i servizi auto-sostitutivi e il riconoscimento, a favore dell' Agenzia Mobilità Romagnola, di euro 500.000,00;
 - modificare gli importi dei contributi per i servizi auto-sostitutivi e integrativi ferroviari di cui al

precedente punto 8. a seguito di eventuali riduzioni del servizio;

- concedere, impegnare e liquidare ulteriori risorse, qualora dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali modifiche al programma di esercizio, fino al massimo del 5% dell'importo complessivo annuo di cui al precedente punto 8.;
 - verificare, in sede di liquidazione delle risorse, le eventuali modifiche intervenute alla ragione sociale e/o all'assetto degli attuali beneficiari nonché la validità dei contratti di servizio, disponendo, in assenza della mancata sottoscrizione o proroga degli stessi, la sospensione del contributo mensile fino ad avvenuta regolarizzazione;
10. di stabilire che le Agenzie locali per la Mobilità sono tenute a fornire al competente Servizio regionale, entro il decimo giorno di ogni mese, un'autodichiarazione su fac-simile scaricabile dal portale regionale della Mobilità, attestante la data, la descrizione e l'importo trasferito a qualsiasi titolo alla società affidataria dei servizi di Tpl, nel mese precedente a quello di comunicazione, allegando la fattura quietanzata o copia del bonifico;
 11. di dare atto che l'esercizio dei servizi è regolato mediante la sottoscrizione di Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'art. 16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
 12. di stabilire che l'Agenzia locale per la Mobilità darà tempestiva comunicazione della sottoscrizione, del rinnovo, della proroga o della revisione sostanziale del Contratto di servizio inviandone copia al competente Servizio regionale al fine di procedere alla liquidazione delle risorse regionali;
 13. di dare atto che l'ammontare delle percorrenze dei servizi minimi di cui al precedente punto 1. deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis);
 14. di stabilire che in ciascun bacino è ammesso uno scostamento in riduzione che non superi il 2% di vetture*km dei servizi minimi rispetto a quelli indicati al precedente punto 1. e che tale scostamento non è applicabile ai servizi di cui al precedente punto 8.;

15. di stabilire altresì che riduzioni superiori alla prescrizione di cui al precedente punto 14., sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo alla riduzione proporzionale delle risorse regionali;
16. di dare atto che ai sensi del nuovo Regolamento regionale del 28 dicembre 2009, n. 3, approvato con propria deliberazione n. 2189 del 28 dicembre 2009, il Servizio regionale competente opera annualmente la ricognizione delle giornate di servizio di noleggio con conducente effettuate con autobus acquistati con fondi pubblici e distratti temporaneamente dal servizio di linea quantificando la quota parte di contributo che trattiene sul primo acconto mensile utile;
17. di stabilire che le risorse rese disponibili a seguito delle riduzioni di contributo regionale di cui ai precedenti punti 15. e 16. potranno costituire ulteriori disponibilità finanziarie nell'anno in cui saranno accertate;
18. di dare atto che gli Enti locali competenti in ciascun bacino, sulla base delle loro disponibilità e priorità ritenute necessarie, potranno sostenere il Tpl ricorrendo al finanziamento dei servizi, anche aggiuntivi, prevedere integrazioni tariffarie per le agevolazioni stabilite di propria competenza o risorse per investimenti a favore del Tpl, fermo restando l'impegno degli Enti locali stessi ad attuare misure strettamente correlate all'incentivazione all'uso del mezzo pubblico e al miglioramento dei servizi;
19. di dare atto che il competente servizio regionale per produrre il documento consuntivo annuale sull'attività svolta previsto dal comma 1bis dell'art. 8 della LR 30/1998 e s.m.i., da presentare alla Commissione assembleare competente, si avvale di una serie di dati tecnico-economico e gestionali che vengono forniti dalle Agenzie locali per la Mobilità e dalle società affidatarie dei servizi anche sulla base di modelli informatici resi disponibili sul portale regionale della Mobilità, che dovranno essere compilati nei termini e con le modalità previste nel successivo punto 20.;
20. di stabilire che le Agenzie locali per la Mobilità sono tenute a presentare, per le finalità di cui al precedente

punto 19., le rendicontazioni periodiche sui servizi svolti e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo all'uso delle risorse contributive, ai livelli di efficienza ed efficacia, alla qualità del servizio, percepita ed erogata, ai passeggeri trasportati, etc. trasmettendo al competente Servizio regionale, la seguente documentazione:

- il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **15 aprile** di ciascun anno, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso che comprende:
 - il modello Allegato 2A, inerente ai dati di mobilità del bacino provinciale, e il modello Allegato 2B, inerente ai dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 - i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, inerenti al parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale;
 - la compilazione, per singolo contratto di servizio sottoscritto, dei fogli "Dati di linea", "Organizzazione del servizio_1", "Dati tecnici_1" e "DPCM_1" del nuovo file in formato excel denominato "Monitoraggio dati Tpl";

- la Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **15 ottobre**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso che comprende:
 - una relazione contenente una descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti nei bacini di competenza;
 - la compilazione, per singolo contratto di servizio sottoscritto, dei restanti fogli del nuovo file in formato excel denominato "Monitoraggio dati Tpl";
 - la compilazione del nuovo file in formato excel denominato "Dati di riepilogo di bacino";
 - il bilancio ufficiale ed il conto economico riclassificato dell'Agenzia locale per la Mobilità redatto per linee di attività ed attualmente in uso;
 - il bilancio ufficiale della società affidataria; in caso di affidamento a società consortili occorre

inviare copia dei bilanci delle singole società facenti parte dei consorzi affidatari;

- l'aggiornamento al 30 giugno dell'anno di consegna della Relazione, dei dati relativi al parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti sul modello informatico attualmente in uso;

21. di dare atto che le Agenzie locali per la Mobilità di Reggio Emilia, Bologna, Ferrara e di Ambito Romagna nella Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il 15 ottobre di cui al precedente punto 20., devono dare l'informazione delle percorrenze effettivamente svolte relative ai servizi bus sostitutivi ed integrativi ferroviari di cui al punto 8.;
22. di dare atto altresì che le società affidatarie dei servizi saranno direttamente coinvolte dall'Osservatorio nazionale sul Tpl a fornire le informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal DPCM 11/3/2013 s.m.i. finalizzati al riparto del Fondo Trasporti;
23. di ribadire l'impegno al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di Tpl, previsti dalle norme nazionali al fine di assicurare alla Regione il completo accesso al "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario";
24. di stabilire che la mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti con il presente provvedimento e qualsiasi ulteriore informazione venga richiesta dal Servizio regionale competente o da altri soggetti istituzionali alle Agenzie locali per la Mobilità competenti in ciascun bacino provinciale e/o alle società di gestione dei servizi di Tpl, autorizza il Dirigente del competente Servizio regionale a sospendere la liquidazione ed erogazione degli acconti mensili fino al completo ricevimento della documentazione mancante;
25. di stabilire che le sospensioni di cui al precedente punto 24. restano a carico delle Agenzie locali per la mobilità con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle

società affidatarie dei servizi qualora il ritardo o la mancata presentazione sia a loro imputabile;

26. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.